Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.103683

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro,l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il decreto ministeriale n.2961,in data 27 novembre 1989,con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod.103B",successivamente ridenominato "Velomatic 512", della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Concorezzo (MI),come risulta dalla nota n.1583,in data 15 maggio 1990,dell'allora Ministero dei lavori pubblici;

VISTI i decreti ministeriali n.3053,in data 25 luglio 1995,e n.3480,in data 19 settembre 1996,con i quali sono stati approvati elementi accessori opzionali del "Velomatic 512",denominati "2F","2L",e "RTV";

VISTO il decreto ministeriale n.20923,in data 2 marzo 2007,con il quale è stata confermata la validità dell'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512",ad eccezione del componente opzionale flash, e la stessa è stata estesa alla versione con fotocamera speciale analogica FT1 S7 in luogo della fotocamera originale;

VISTO il D.D. n.112246,in data 10 dicembre 2007,con il quale è stata estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512" alla versione con flash denominato "MECABLITZ 20C2".

VISTO il decreto ministeriale n. 35388,in data 8 aprile 2009, con il quale è stata estesa l' approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", della società Eltraff S.r.l, nella versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica,senza la presenza degli organi di polizia ;

VISTA la richiesta in data 11 novembre 2010, integrata il 25. novembre 2010,presentata dalla ditta Eltraff,tesa ad ottenere l'estensione di approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512", ad una versione denominata "Velomatic 512 D", con una fotocamera digitale denominata "FT1D" in sostituzione di quella analogica;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato che la sostituzione del componente descritto non influenza l'accuratezza di misura del "Velomatic 512",ha prodotto immagini fotografiche che comprovano le prestazioni migliorative della nuova fotocamera, ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

DECRETA

Art.1 - E' estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", della società Eltraff S.r.l.,con sede in Via T. Tasso,46-Concorezzo (MI) ,alla versione denominata "Velomatc 512 D" con fotocamera digitale "FT1D".Rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n.20923,in data 2 marzo 2007. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica,senza la presenza degli organi di polizia, rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n 35388,in data 8 aprile 2009 ;

Art.2 - Il dispositivo deve essere commercializzato unitamente al manuale di uso e manutenzione nella versione aggiornata allegata alla domanda della ditta Eltraff S.r.l.

Art.3 - I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n.2961,in data 27 novembre 1989, del decreto n.20923,in data 2 marzo 2007, e del decreto n. 112246,in data 10 dicembre 2007, nonché il nome del fabbricante.Qualora siano utilizzati anche gli elementi accessori opzionali denominati "2F","2L" e "RTV" dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n.3053,in data 25 luglio 1995,e/o n.3480,in data 19 settembre 1996. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia,dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 35388,in data 8 aprile 2009.

Roma, 30.12.10

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)